

**UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE**  
**Dipartimento di Economia e Giurisprudenza**

# **DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI**

**Fascicolo speciale**

**PANDEMIA, NORMAZIONE DELL'EMERGENZA  
E MODELLI D'INTERVENTO  
SOCIO-ECONOMICI**

**a cura di Giancarlo Scalese**



EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

2020

Copyright © 2020 – Edizioni Università di Cassino  
Centro Editoriale di Ateneo  
Palazzo degli Studi Località Folcara, Cassino (FR), Italia  
e-ISSN 2610-9166

Il contenuto del presente volume può essere utilizzato in tutto o in parte purché se ne citi la fonte e non vengano modificati il senso ed il significato dei testi in esso contenuti. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale non è in alcun modo responsabile dell'utilizzo che viene effettuato dei testi presenti nel volume, delle modificazioni ad essi apportate e delle conseguenze derivanti dal loro utilizzo.

I contributi sono stati sottoposti a referaggio anonimo in conformità ai criteri editoriali della rivista.



# **DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI**

**Fascicolo speciale**

**PANDEMIA, NORMAZIONE DELL'EMERGENZA  
E MODELLI D'INTERVENTO  
SOCIO-ECONOMICI**

**a cura di Giancarlo Scalese**



# DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

e-ISSN 2610-9166

Fascicolo speciale

## PANDEMIA, NORMAZIONE DELL'EMERGENZA E MODELLI D'INTERVENTO SOCIO-ECONOMICI

Direttore scientifico e responsabile  
LUIGI DI SANTO

Vicedirettore  
GENNARO GIUSEPPE CURCIO

### Comitato scientifico

GIUSEPPE ACOCELLA (*Università di Napoli Federico II*) - EDOARDO ALES (*Università di Napoli Parthenope*) - DANIELE CANANZI (*Università Mediterranea di Reggio Calabria*) - ANTIMO CESARO (*Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*) - GENNARO GIUSEPPE CURCIO (*Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma*) - MARIA D'ARIENZO (*Università di Napoli Federico II*) - LUIGI DI SANTO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - MAURIZIO ESPOSITO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ENRICO FERRI (*Università Niccolò Cusano*) - JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (*Universidad de Jaén*) - NADER HAKIM (*Université de Bordeaux*) - JOSÉ ALBUCCÓ HENRÍQUEZ (*Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez*) - FLOR MARIA AVILA HERNANDEZ (*Universidad Católica de Colombia*) - MARGHERITA INTERLANDI (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - NATALIA KOCHKINA (*Taras Shevchenko National University of Kyiv*) - SEBASTIANO MAFFETTONE (*Università Luiss Guido Carli*) - FRANCESCO MANCUSO (*Università di Salerno*) - LAURA MOSCATI (*Sapienza Università di Roma*) - PASQUALE PASSALACQUA (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - JULIO EDMUNDO PLAZA (*Universidad Nacional de Tucumán*) - ANTONIO PUNZI (*Università Luiss Guido Carli*) - GIUSEPPE RECINTO (*Università di Napoli Federico II*) - RENATO RUA DE ALMEIDA (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*) - STEFANO ZAMAGNI (*Università di Bologna*)

### Comitato di redazione

GIULIO DONZELLI (*Coordinatore editoriale*) - NAUSICA LUCIA GUGLIELMO (*Caporedattore*) - LETIZIA SCHIETROMA (*Segreteria di redazione*) - ANDREA AVERSANO - FRANCESCO CAVINATO - ALESSANDRO CONTI - ALESSANDRA GARGANO - MARIKA GIMINI - SARAH GRIECO - MICHELE IASELLI - RAFFAELE MAIONE - ROSSELLA PINELLI - PIER FRANCESCO SAVONA

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Editoriale                              | 5 |
| GIANCARLO SCALESE, <i>Presentazione</i> | 7 |

### PARTE I DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE

|   |     |
|---|-----|
| CAMILLO VERDE, <i>Introduzione</i>  | 11  |
| MARCO BADAGLIACCA, <i>Circostanze eccezionali, cancellazione del volo e diritti dei passeggeri</i>  | 13  |
| CARLO BERSANI, <i>Eccezione, amministrazione, diritto coloniale in un “parere” di Santi Romano</i>  | 27  |
| FRANCESCO BUONOMENNA, <i>L’identità della governance economica europea messa alla “prova” nelle misure anticrisi</i>  | 37  |
| STEFANO CHERTI, <i>Gli effetti del “Coronavirus” sui contratti di locazione commerciale</i>   | 49  |
| GIUSEPPE DELLA MONICA, <i>Il “distanziamento processuale”: misura dell’emergenza o prospettiva di riforma?</i>  | 65  |
| LUIGI DI SANTO, <i>L’impatto del Covid-19 sullo stato dei diritti sociali</i>   | 81  |
| MASSIMO LUIGI FERRANTE, <i>Responsabilità penale dei medici e pandemia</i>  | 97  |
| MARIKA GIMINI, <i>Ordinamento sportivo e legislazione emergenziale</i>  | 109 |
| MARÍA JOSÉ CARAZO LIÉBANA, <i>Limitación versus suspensión de derechos en el estado de alarma consecuencia de la Covid-19: el caso español</i>  | 121 |
| FRANCESCO MAIELLO, <i>La possibile sospensione dei Trattati UE in conseguenza delle altre parti contraenti e l’inutilizzabilità del MES per far fronte alla pandemia da Covid-19</i>                        | 151 |
| RAFFAELE MAIONE, <i>Emergenza Covid-19: nota in margine alla pronuncia del Giudice di Pace di Frosinone sentenza n. 513/2020. Il ruolo chiave dell’invocata illegittimità dei provvedimenti del Governo</i> | 175 |

|  |     |
|--|-----|
| JORGE LOZANO-MIRALLES, <i>Los mecanismos institucionales para la gestión de la pandemia Covid-19. El caso español</i>  | 191 |
| FULVIO MARIA PALOMBINO, <i>Golden Power e Power to Regulate a fronte dell'emergenza sanitaria: due facce della stessa medaglia</i>   | 211 |
| PASQUALE PASSALACQUA, <i>La tortuosa strada del "blocco" dei licenziamenti durante la Pandemia attraverso il susseguirsi dei decreti legge fino alla legge di bilancio per il 2021</i>         | 223 |
| FULVIO PASTORE, <i>Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito dell'emergenza Covid-19</i>             | 255 |
| MARIA PORCELLI, <i>Covid-19 e responsabilità contrattuale: brevi riflessioni a margine dell'art. 91 del decreto "Cura Italia"</i>  | 263 |
| IMMACOLATA PRISCO, <i>I contratti turistici tra normativa dell'emergenza, regole di settore e disciplina generale del contratto</i>  | 273 |
| STEFANO REALI, <i>Il contributo a fondo perduto dell'art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020: la ratio legis, la natura e le (tante) criticità della sua disciplina sostanziale</i> | 285 |
| STEFANO RECCHIONI, <i>Il cigno nero della pandemia Covid-19 e il processo civile: in difesa della audientia</i>  | 301 |
| TOMMASO ALESSIO SALEMME, <i>Il contributo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella gestione della crisi sanitaria</i>   | 313 |
| GIANCARLO SCALESE, <i>Il destino della clausola rebus sic stantibus quale causa d'inefficacia dei trattati tra situazioni emergenziali e interpretazioni evolutive</i>                         | 331 |
| ALBERTO MATTIA SERAFIN, <i>«Straordinarietà» e «imprevedibilità» dell'evento pandemico ex artt. 1467 ss. cod. civ.</i>   | 359 |
| ANNA LUCIA VALVO, <i>Il nuovo ordine mondiale e le nuove minacce non convenzionali alla sicurezza degli Stati</i>  | 379 |
| ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, <i>La epidemia de 1918-1919 y la acción del Estado en España</i>   | 387 |
| CAMILLO VERDE, <i>La nomogenesi restrittiva dello status personae nel contesto emergenziale</i>  | 407 |

PARTE II  
AREA SOCIO-ECONOMICA E FINANZIARIA

|  |     |
|--|-----|
| VINCENZO FORMISANO, <i>Introduzione</i>  | 423 |
| SIMONA BALZANO, MARIO ROSARIO GUARRACINO, LUISA NATALE, GIOVANNI CAMILLO PORZIO, <i>Monitoraggio del rischio sanitario ed emergenza Covid-19: alcune note a margine del d.m. salute 30 aprile 2020</i> | 425 |
| MARCELLO DE ROSA, ALESSIA MALLOZZI, CARLO RUSSO, <i>La resilienza delle aziende agricole di fronte al Covid-19</i>   | 445 |
| MAURIZIO ESPOSITO, ELENA ADDESSI, <i>Il servizio sociale in Italia al tempo della pandemia. Per una presa in carico globale delle fragilità sociali</i>  | 465 |
| MARIA FEDELE, VINCENZO FORMISANO, <i>La pandemia da Covid-19: uno shock esogeno anche per le imprese. Lo stato dell'arte del dibattito scientifico in ottica manageriale</i>                           | 477 |
| FRANCESCO FERRANTE, FABIO D'ORLANDO, <i>Modelli di regolazione sociale post Covid-19</i>   | 501 |
| ANDREA FONTANELLA, <i>La responsabilità professionale medica oggi: da eroi ad inquisiti</i>  | 521 |
| MASSIMILIANO FREZZA, SERGIO BIANCHI, AUGUSTO PIANESE, <i>L'impatto della pandemia Covid-19 sull'efficienza dei mercati azionari</i>  | 527 |
| MARCO LACCHINI, SIMONE MANFREDI, MATTEO PALMACCIO, FLORINDA PETRECCA, <i>L'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'economicità delle aziende e i riflessi in tema di continuità aziendale</i>             | 545 |
| FRANCESCO MINNETTI, <i>Le banche nel finanziamento alle imprese nell'era del Covid-19 fra la politica espansiva della BCE e le misure di sostegno finanziario attivate dal Governo italiano</i>        | 567 |
| MARCELLO SANSONE, ROBERTO BRUNI, ANNARITA COLAMATTEO, MARIA ANNA PAGNANELLI, <i>Strategie responsabili emergenti post Covid-19: Insights dai consumatori</i>   | 601 |
| FRANCESCO ZEZZA, GENNARO ZEZZA, <i>L'economia italiana ai tempi del Covid-19</i>   | 613 |

## I CONTRATTI TURISTICI TRA NORMATIVA DELL'EMERGENZA, REGOLE DI SETTORE E DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO

1. Considerazioni introduttive e delimitazione del campo di indagine - 2. La disciplina dell'emergenza: impossibilità, inutilizzabilità e rimedi - 3. Le restituzioni a mezzo *voucher* e l'irrelevanza del consenso del turista. Dubbi di legittimità comunitaria - 4. Viaggi "possibili", timori di contagio e protocolli di sicurezza. Quali rimedi? - 5. Rilievi conclusivi

### 1. Considerazioni introduttive e delimitazione del campo di indagine

L'emergenza sanitaria incide sul mercato turistico e sugli eterogenei contratti ad esso relativi, ponendo problematiche differenti a seconda della diversa influenza della situazione pandemica sull'esecuzione (e sull'eseguibilità) del vincolo. Nelle pagine che seguono si prenderanno in considerazione i contratti stipulati tra gli utenti finali del mercato turistico e i professionisti del settore<sup>1</sup>. Per tali contratti si registra un'espressa risposta normativa<sup>2</sup>, in linea con la tendenza del legislatore a regolamentare i rapporti contrattuali incisi dalla pandemia attraverso norme derogatorie rispetto alle discipline generali, nella ricerca di nuovi punti di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti<sup>3</sup>.

I rapporti turistici in esame sono paradigma di tale tendenza. Le regole generalmente valide per tali rapporti sono sovente "sbilanciate" a favore del contraente-turista, quale contraente debole; l'attuale situazione riscrive i rapporti di forza tra le parti e impone risposte adeguate a evitare il dissesto finanziario del soggetto professionalmente coinvolto nel mercato turistico. Da qui la scelta di individuare "nuovi" rimedi, con deroghe alla normativa generale in tema di sopravvenuta impossibilità della prestazione, alla disciplina speciale contenuta nel codice del turismo, nonché – sotto alcuni aspetti – in contrasto con la normativa europea sui trasporti e sulla vendita di pacchetti turistici. Si procederà, dunque, ad una riflessione sull'adeguatezza (e sulla legittimità)

---

<sup>1</sup> Non ci si sofferma sui rapporti c.dd. "professionali" legati al mercato turistico, i quali pure subiscono la situazione pandemica in atto. Si pensi ai rapporti di *franchising* di agenzie di viaggio, alle locazioni alberghiere, o a tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi da rendere all'interno di strutture recettive. Con particolare riferimento al settore alberghiero, cfr. A. GEMMA, *La rinegoziazione nell'emergenza Covid-19 è modalità obbligata di attuazione in buona fede del contratto e l'esecuzione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. ne è lo specifico rimedio*, in *jusci-vile*, 2020, pp. 724 ss.

<sup>2</sup> Tra i primi contributi sulla normativa dell'emergenza, G. VULPIANI, *Emergenze epidemiologiche e contratti del turismo: il caso del Coronavirus*, in *judicium.it*, 2 aprile 2020; R. SANTAGATA, *Gli effetti del coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, in *Giustiziacivile.com*, editoriale del 17 aprile 2020.

<sup>3</sup> A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, maggio 2020.

delle soluzioni prospettate<sup>4</sup>, per poi sviluppare l'indagine verso quei rapporti che esulano dal campo di operatività della normativa dell'emergenza, sebbene siano incisi, a vario titolo, dalla situazione pandemica in atto<sup>5</sup>. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a contratti, astrattamente realizzabili, ma, in concreto, non più rispondenti all'interesse del creditore-turista, per i quali occorre valutare quando e se siano prospettabili lo scioglimento del vincolo o l'applicazione di rimedi c.dd. manutentivi; quando, invece, le ragioni addotte dal contraente che voglia recedere debbano essere mantenute nell'alveo dei motivi, non addebitabili alla controparte<sup>6</sup>.

## 2. La disciplina dell'emergenza: impossibilità, inutilizzabilità e rimedi

La disciplina emergenziale dei rapporti turistici è contenuta nell'art. 88 *bis* d.l. n. 18 del 2020, norma introdotta in sede di conversione dalla l. n. 27 del 2020 e successivamente modificata<sup>7</sup>. Nell'art. 88 *bis* si disciplinano, in maniera organica, i rimborsi dei titoli viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, con una tendenziale uniformazione, sul piano rimediale, delle diverse ipotesi considerate.

Nello specifico, si riconosce la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 cod. civ.), se la stessa debba essere eseguita da soggetti che si trovino in stato di quarantena o di permanenza domiciliare; che siano destinatari di provvedimenti di divieto di allontanamento o siano impossibilitati a raggiungere determinate aree geografiche poiché interessate dal contagio; ancora, l'impossibilità ricorre per coloro i quali abbiano stipulato i menzionati contratti "di viaggio" per prender parte a concorsi, ad eventi, pubblici o privati, che siano stati annullati in ragione della situazione emergenziale in atto. In tali ipotesi, gli interessati potranno comunicare al vettore o alla struttura recettiva la sopravvenuta impossibilità della prestazione.

---

<sup>4</sup> Sull'adeguatezza dei rimedi: P. PERLINGIERI, *Il «giusto» rimedio nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, pp. 5 ss.; ID., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, pp. 87 ss.

<sup>5</sup> Per una disamina sulle due fasi che interessano il mercato turistico, nel periodo emergenziale e in quello successivo: C. IRTI, *«Contratti di soggiorno» e Covid 19. Parte prima. Nel periodo emergenziale* e R. SENIGAGLIA, *«Contratti di soggiorno» e Covid 19. Parte seconda. Nel periodo post-emergenziale*, entrambi in *Actualidad jurídica iberoamericana*, maggio 2020.

<sup>6</sup> A fronte di tale scenario, rileva la centralità del ruolo dell'interprete, R. SENIGAGLIA, *«Contratti di soggiorno» e Covid-19. Parte seconda*, cit.

<sup>7</sup> Nello specifico, la materia in esame ha trovato risposta normativa inizialmente nel d.l. 2 marzo 2020, n. 9; poi, nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato, prima, in sede di conversione, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (che ha introdotto l'art. 88 *bis*) e, in seguito, dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77.

Questi ultimi procederanno al rimborso del corrispettivo versato o all'emissione di un *voucher* di pari importo.

La normativa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui la prestazione non sia "eseguibile" da parte del vettore o del titolare della struttura ricettiva. Ipotesi che può concretizzarsi, rispettivamente, a causa di limitazioni ai trasporti nazionali e internazionali o anche se la struttura abbia sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte. In questo caso si profila: *a)* il diritto di recesso del vettore, il quale potrà restituire il corrispettivo ricevuto o procedere all'emissione di un *voucher*; *b)* la possibilità per il titolare della struttura ricettiva di offrire alla controparte un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore (in tal caso, con restituzione della differenza di prezzo), o, in alternativa, di rimborsare il prezzo o emettere un *voucher* di pari importo.

La normativa tratta, poi, dei pacchetti turistici, in parziale deroga rispetto alla disciplina del codice del turismo. Nello specifico, il viaggiatore impossibilitato a fruire del servizio turistico potrà recedere, ai sensi dell'art. 41 c. tur.; l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto da tale disposizione, potrà offrire un pacchetto sostitutivo, equivalente, superiore o inferiore (pur sempre con restituzione dell'eventuale differenza di valore) o anche emettere, direttamente o per il tramite dell'agenzia di viaggio venditrice, un *voucher*. Tale diritto di recesso è, inoltre, accordato anche agli organizzatori di pacchetti turistici i quali – a causa di restrizioni legate alla pandemia – non possano garantire l'esecuzione del pacchetto. Anche in tal caso, in deroga a quanto disposto dall'art. 41 c. tur., l'organizzatore potrà offrire, a sua scelta, un pacchetto sostitutivo, un rimborso o un *voucher*<sup>8</sup>.

Il disposto normativo si chiude con talune previsioni volte a definirne l'ambito di applicazione e la relativa efficacia. Se ne chiarisce l'operatività qualora il titolo o il soggiorno siano stati acquistati per il tramite di un'agenzia di viaggi o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni contrattuali pattuite; si estende il diritto di recesso (con conseguente diritto al rimborso tramite *voucher*) per tutti quei rapporti non realizzabili inerenti ai contratti presi in considerazione dalla disposizione, da eseguirsi in Italia o all'estero (in favore di contraenti italiani o provenienti dall'estero), nel periodo che va dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020; si chiarisce che il *voucher* assolve gli obblighi di rimborso, «non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario» e può essere utilizzato dopo il relativo termine di efficacia (purché la preno-

---

<sup>8</sup> Tra le ipotesi considerate anche quelle dei viaggi d'istruzione e soggiorni studio per i quali il rimedio varia a seconda che l'iniziativa riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, profilandosi in questi casi il diritto al rimborso in luogo del *voucher*.

tazione sia precedente ad esso), anche per l'acquisto di servizi resi da società diverse da quella che ha emesso il *voucher*, ma appartenenti al medesimo gruppo; infine, si qualifica la disposizione come norma «applicazione necessaria» (ex art. 17, l. n. 218 del 1995; art. 9, Reg. CE n. 593/2008 del 17 giugno 2008)<sup>9</sup>.

La norma, come anticipato, è stata a più riprese rimaneggiata, con modifiche che hanno riguardato, in particolar modo, la disciplina dei rimborsi a mezzo *voucher*: il termine di efficacia del *voucher* è stato innalzato da un anno a diciotto mesi (maggior durata estesa anche ai *voucher* emessi prima della modifica); qualora il *voucher* non sia impiegato, entro diciotto mesi, per la prenotazione di contratti di soggiorno e di pacchetti turistici o, entro un anno, per l'acquisto di titoli di viaggio, il relativo titolare può chiedere il rimborso dell'importo originariamente versato, che dovrà essere corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta; infine, per far fronte al rischio dell'eventuale stato di insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore è istituito un fondo per l'indennizzo dei consumatori non rimborsabili in ragione del menzionato stato di dissesto.

### 3. Le restituzioni a mezzo *voucher* e l'irrilevanza del consenso del turista. Dubbi di legittimità comunitaria

La normativa citata può essere idealmente “scomposta” in due profili: da una parte, la definizione dei contorni dell'impossibilità e dell'inutilizzabilità della prestazione turistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 cod. civ.<sup>10</sup>; dall'altra, l'individuazione dei rimedi restitutori, con una tendenza all'uniformazione delle diverse ipotesi considerate.

Non suscita particolari perplessità il primo profilo, là dove la posizione assunta dal legislatore appare in linea con i risultati ai quali poteva giungersi sulla base dell'art. 1463 cod. civ., anche alla luce della giurisprudenza dell'ultimo ventennio<sup>11</sup>. Il riferimento, nello specifico, è agli approdi in punto di risoluzione del contratto per “inutilizzabilità” della prestazione; approdi che hanno

---

<sup>9</sup> Sul punto G. ZARRA, *Alla riscoperta delle norme di applicazione necessaria Brevi note sull'art. 28, co. 8, del DL 9/2020 in tema di emergenza Covid-19*, in <http://www.sidiblog.org>, 30 marzo 2020.

<sup>10</sup> Critica la tendenza del legislatore dell'emergenza a far ricorso a rimedi risolutivi G. AM TRIMARCHI, *Il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata tra inadeguatezza delle categorie tradizionali e ruolo delle “clausole generali”*, in *Contratti*, 2020, pp. 433 ss.

<sup>11</sup> Cass., 20.12.2007, n. 26958; Cass., 24.07.2007, n. 16315; Cass., 10.07.2018, n. 18047. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 19 aprile 2002; Tribunale di Lanciano, sentenza del 1° luglio 2002.

confermato il progressivo affievolimento dei caratteri dell'oggettività e dell'assolutezza tradizionalmente ascritti al requisito della impossibilità della prestazione<sup>12</sup>.

La scelta del legislatore dell'emergenza è quella di limitare i "dubbi" ermeneutici e, per tal via, di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate all'incidenza della situazione pandemica sull'esecuzione dei contratti e sull'adempimento delle obbligazioni<sup>13</sup>. In questa prospettiva va letta anche la puntuale delimitazione delle ipotesi che giustificano la risoluzione: il Covid-19 non è, di per sé, sopravvenienza legittimante la risoluzione e i rimedi indicati all'art. 88 *bis* possono essere invocati nella misura in cui ricorrano le circostanze ivi indicate<sup>14</sup>.

Nodo problematico è rappresentato dalla previsione del *voucher*, il quale soddisfa gli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo e può essere emesso a discrezione dell'operatore turistico o del vettore, senza necessità che il beneficiario manifesti il proprio consenso. La natura del *voucher* e gli effetti che derivano dalla sua emissione sono discussi: si discorre di una novazione *ex lege*<sup>15</sup>, di «ibernazione» del contratto<sup>16</sup>, di «rideterminazione» (e non di risoluzione) «*ex lege* dei contenuti del rapporto»<sup>17</sup>. Si ritiene, tuttavia, che il *voucher* vada inquadrato nell'alveo delle prestazioni restitutorie seguenti lo scioglimento del vincolo, in coerenza con l'effetto estintivo previsto dall'art. 88 *bis* con il richiamo agli artt. 1463 cod. civ. e 41 c. tur., ma anche con la possibilità – alla scadenza del termine previsto per la fruizione del *voucher* – di ottenere il rimborso del corrispettivo<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Prospetta una rilettura in chiave funzionale dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione: P. PERLINGIERI, *Sub art. 1256 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972, spec. pp. 452 ss. Anche per una ricognizione dell'evoluzione dottrina e giurisprudenziale, O. CLARIZIA, *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012, spec. pp. 43 ss., *ivi* ampia bibliografia.

<sup>13</sup> Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?*, in *Giustiziacivile.com*, 15 aprile 2020.

<sup>14</sup> Sul punto, interessante la vicenda che ha coinvolto Volotea e Alitalia per le quali, in data 3 luglio 2020, l'AGCM ha comunicato l'avvio di due procedimenti istruttori a séguito di numerose segnalazioni di consumatori i quali lamentavano che le compagnie, in assenza di restrizioni oggettive, cancellavano voli "causa Covid-19" procedendo all'erogazione di *voucher*. L'AGCM, il 28 luglio 2020, ha deliberato di non adottare alcuna misura nei confronti delle compagnie aeree, le quali, a séguito dell'avvio del procedimento, hanno modificato la propria politica di rimborso, provvedendo alla restituzione del corrispettivo in ipotesi di cancellazione di voli avvenuta in assenza di limiti agli spostamenti.

<sup>15</sup> R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici*, cit.

<sup>16</sup> L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia*, in *Giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020.

<sup>17</sup> A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità della prestazione*, in *Giustiziacivile.com*, 27 marzo 2020.

<sup>18</sup> F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, in *Contratti*, 2020, p. 485 ss., il quale discorre di «restituzione mista», in quanto «per l'anno successivo alla sua emissione, la prestazione restitutoria è cartolare e abilita a fruire di una provvista da impiegare come corrispettivo integrale o parziale di un nuovo contratto di viaggio»; invece «allo scadere dell'anno essa si converte nel pagamento di una somma di denaro pari

Ancor più discussa, poi, è la scelta in sé di considerare il *voucher* quale mezzo idoneo a soddisfare gli obblighi restitutori che seguono la risoluzione del vincolo. Tale previsione, infatti, pur chiara nei propri intenti<sup>19</sup>, è stata oggetto di riflessione – sovente critica – da parte degli interpreti<sup>20</sup>. Il confronto con la normativa operante nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta e di recesso dai contratti di viaggio e da quelli di vendita di pacchetti turistici induce a dubitare della legittimità dell'art. 88 *bis* (come del precedente art. 28, comma 5, d.l. n. 9 del 2020). Ciò non tanto per il fatto di prevedere la “possibilità” di rilascio di un *voucher*, quanto per la scelta di escludere l'accettazione dell'utente finale<sup>21</sup>. Sotto tale profilo emerge, infatti, il contrasto con i Regolamenti europei sui diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione del viaggio<sup>22</sup>, nonché con la direttiva n. 2015/2302/UE (in attuazione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 62 del 2018 recante il codice del turismo)<sup>23</sup>. Come sottolineato dalla Commissione europea con la raccomandazione del 13

---

all'importo indicato nel buono». Secondo C. IRTI, “*Contratti di soggiorno*” e *Covid-19*, cit., il legislatore avrebbe affiancato «all'obbligazione restitutoria – prevista come ordinaria conseguenza della risoluzione del contratto – una obbligazione alternativa [...] attribuendo al debitore [...] il diritto (potestativo) di optare per quest'ultima, emettendo il *voucher*».

<sup>19</sup> Il riferimento è alla volontà di limitare il rischio di dissesto finanziario delle imprese turistiche. Cfr. C. CRISCIONE, *Natura giuridica e vicende del voucher introdotto dalla decretazione d'urgenza*, in *diritto.it*; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici*, cit. Cfr. anche E. NAVARRETTA, *Covid-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni di una crisi di sistema*, ne *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, pp. 87 ss., la quale, pur rilevando come la soluzione del *voucher* tenti di mediare tra le esigenze privatistiche e quelle pubblicistiche di sostegno alle imprese, sottolinea l'eccessiva rigidità della scelta di “imporre” tale modalità restitutoria.

<sup>20</sup> R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici*, cit., con particolare riferimento all'art. 28, d.l. n. 9 del 2020 (poi ripreso nei contenuti dall'art. 88 *bis*). Auspicava un intervento correttivo in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, in *Giustiziacivile.com*, 1° aprile 2020. Cfr. anche M. PUCCI, *Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi del Coronavirus*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, maggio 2020.

<sup>21</sup> Sul punto C. IRTI, “*Contratti di soggiorno*” e *Covid-19*, cit.; F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, cit.

<sup>22</sup> Cfr. il Regolamento n. 261/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91*, dell'11 febbraio 2004, in GUUE L 46 del 17 febbraio 2004, pp. 1-7; il Regolamento n. 1371/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*, del 23 ottobre 2007, in GUUE L 315 del 3 dicembre 2007, pp. 14-41; il Regolamento n. 1177/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004*, del 24 novembre 2010, in GUUE L 334 del 17 dicembre 2010, pp. 1-16. Cfr. anche la Comunicazione della Commissione, *Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19*, del 18 febbraio 2020, C(2020) 1830. In dottrina L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto*, cit., osserva criticamente che il legislatore italiano ha trattato «come “domestici” contratti regolati, invece, dal diritto dell'Unione europea».

<sup>23</sup> Il riferimento è all'art. 41 c. tur. sul recesso nel caso di sopravvenienze “inevitabili e straordinarie”, al quale segue il rimborso integrale del corrispettivo già versato, senza oneri economici a carico dell'utente. Tra le circostanze inevitabili e imprevedibili la normativa europea fa menzione anche di «rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione». La citata direttiva, in quanto finalizzata alla “massima uniformazione” tra i paesi membri, non sarebbe derogabile. Sul recesso ex art. 41 c. tur. M. GAMBINI, *Il recesso nella*

maggio 2020<sup>24</sup>, nonché dall'AGCM con la segnalazione del 27 maggio 2020<sup>25</sup>, il *voucher* “può” essere una valida alternativa da proporre all'utente, ma non può essere a questi imposta in luogo del rimborso in denaro. Così, da una parte, si sollecitano gli operatori del mercato turistico a rendere “più attraenti” i *voucher*, ma, dall'altra, si sottolinea la centralità del consenso del viaggiatore, il quale deve poter rifiutare il *voucher* offerto. A tali sollecitazioni ha, poi, fatto séguito, in data 2 luglio 2020, l'avvio da parte della Commissione europea di due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, per non aver preservato detta libertà di scelta.

Entro tale quadro vanno lette le modifiche apportate all'art. 88 *bis*. Il legislatore italiano ha manifestato una “parziale” sensibilità rispetto alle sollecitazioni provenienti dagli interpreti e dalla Commissione europea, là dove mantiene fermo il diritto di “imporre” il *voucher*, introducendo però una serie di modifiche alla disciplina. La Commissione europea, nella citata raccomandazione, invitava ad operare taluni correttivi finalizzati a favorire l'accettazione del *voucher* in luogo del rimborso in denaro. Tra i correttivi indicati: la necessità di prevedere forme di garanzia per l'ipotesi di sopravvenuta insolvenza dell'operatore; la spendibilità del *voucher* anche oltre il termine di efficacia; la possibilità di ottenere il ristoro in denaro nell'ipotesi di mancato utilizzo.

Le modifiche apportate all'art. 88 *bis* rispondono senz'altro a tali indicazioni; tuttavia, il dato, invariato, dell'irrelevanza del dissenso dell'utente rispetto all'emissione del *voucher*, ha indotto gli interpreti a prospettare la possibile rimessione della questione alla Corte di Giustizia o anche la disapplicazione della normativa interna ad opera dei giudici comuni<sup>26</sup>. Timori questi ultimi avvertiti anche da quanti condividono, nel merito, la scelta legislativa. Come si rilevava in premessa, le ragioni che di norma giustificano discipline di favore per il contraente-turista devono essere oggi adeguatamente bilanciate con gli interessi del mercato turistico. In un rinnovato contesto, nel quale tutte le istanze di tutela sembrano essere egualmente meritevoli, si giustifica una disciplina che redistribuisce il peso economico provocato dall'emergenza sanitaria in maniera differente ri-

---

*contrattazione turistica*, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, S. POLIDORI (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo*, Napoli, 2017, pp. 797 ss.; R. SANTAGATA, *Diritto del turismo*, Torino, 2018, pp. 301 s.; S. PAGLIANTINI, *Tra diritto delle Corti e teoria dei controlimiti: il recesso del viaggiatore dal contratto di pacchetto turistico ai sensi dell'art. 12 dir. 2015/2302 UE*, in *Europa e diritto privato*, 2018, pp. 41 ss.

<sup>24</sup> Raccomandazione della Commissione, *relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19*, del 13 maggio 2020, C(2020) 3125.

<sup>25</sup> Cfr. [https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/ST23\\_segnaazione.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/ST23_segnaazione.pdf).

<sup>26</sup> Cfr. anche AGCM, 27 maggio 2020, cit. Cfr. tuttavia la decisione della Commissione del 30 ottobre 2020, con la quale sono state archiviate le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

spetto alla normativa generale<sup>27</sup>. È ben vero che anche la normativa dettata dal codice del turismo prende in considerazione circostanze eccezionali che legittimano il recesso senza costi. Tuttavia, quella norma è pensata rispetto ad ipotesi quantitativamente circoscritte nelle quali il viaggio non possa essere realizzato, ipotesi nelle quali, peraltro, si affaccia la concreta possibilità per l'operatore di offrire alternative, così evitando di perdere il corrispettivo ricevuto.

#### 4. Viaggi “possibili”, timori di contagio e protocolli di sicurezza. Quali rimedi?

Le considerazioni sino ad ora svolte interessano le ipotesi ricadenti nella normativa emergenziale, per le quali è espressamente previsto un rimedio derogatorio rispetto alla disciplina generale. Come anticipato, tuttavia, i confini della normativa dell'emergenza sono circoscritti, nel tempo come nel contenuto, sì che, oltre quei confini, le cancellazioni del vettore, del titolare della struttura recettiva o del viaggiatore, sono soggette alle regole dettate dalla normativa di riferimento, oltre a quelle di fonte convenzionale.

Merita attenzione, entro tale ambito, l'ipotesi di risolubilità del contratto per carenza di interesse del creditore in ragione, ad esempio, non di un limite agli spostamenti, ma del timore di contagio. Secondo la giurisprudenza sopra citata, che ha riconosciuto la rilevanza anche della c.d. «inutilizzabilità» della prestazione ai fini della risoluzione per impossibilità, la finalità turistica che connota la causa concreta dei contratti in esame consiste nel «benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare»<sup>28</sup>. Il timore di ammalarsi incide su tale finalità, determinando il venir meno dell'interesse creditorio rispetto alla fruizione della prestazione e, per tal via, l'azionabilità del rimedio risolutorio.

Sebbene si ritenga che il timore di contagio *possa* incidere sulla finalità turistica del contratto, giustificandone la risoluzione, deve escludersi che il rimedio *ex art.* 1463 cod. civ. o il recesso senza costi *ex art.* 41 c. tur., possano sempre giustificarsi fin quando non sarà escluso in senso assoluto il rischio di contagio. Tale conclusione non contraddice i principi giurisprudenziali sopra citati, là dove gli stessi sono stati affermati rispetto ad ipotesi peculiari nelle quali la sopravvenuta carenza dell'interesse creditorio è apprezzata in termini pur sempre oggettivi, in relazione alla cau-

---

<sup>27</sup> In termini più ampi, U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *Giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020. Cfr. anche P. SIRENA, *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell'epidemia di Covid-19*, ne *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, pp. 73 ss., ivi il richiamo, in tal senso, ai principi elaborati dall'*European Law Institute* (Principle 13, “*Force majeure and hardship*”).

<sup>28</sup> Cass. 24.07.2007, n. 16315.

sa concreta del contratto. Così, ad esempio, si è ammessa la risolubilità in ipotesi di epidemia acuta nel luogo di destinazione, di viaggi da realizzarsi all'indomani di un attacco terroristico; in caso di decesso del coniuge prima della partenza; di malattia del contraente, ecc.<sup>29</sup>.

Pertanto, superati i confini di operatività dell'art. 88 *bis*, spetterà ai giudici valutare, nel singolo caso, se vi sia spazio per invocare la carenza dell'interesse creditorio legittimante la risoluzione o se sussiste una circostanza straordinaria e inevitabile ai sensi dell'art. 41 c. tur., così tracciando una linea di demarcazione tra il motivo (non addebitabile alla controparte) e l'interesse rilevante ai fini risolutivi<sup>30</sup>. A tal fine, significativo potrebbe risultare il "tempo" della stipula del contratto – e, dunque, la prevedibilità, al momento della contrattazione, di un rischio di contagio – o anche la sopravvenienza di una patologia che, pur non impedendo in termini assoluti il viaggio, rende "insopportabile" il menzionato rischio. In altri termini, ciò che giustifica lo scioglimento del contratto non è la pandemia, ma l'incidenza che la situazione pandemica ha sullo specifico regolamento contrattuale in termini di impossibilità di offrire la prestazione o di fruire della medesima.

Inoltre, fuori dal campo di operatività dell'art. 88 *bis*, quand'anche si ravvisino i presupposti per la risoluzione, si ritiene debbano operare i rimedi restitutori previsti dalla normativa generale. Si potrebbe osservare che se si accetta un affievolimento della tutela del creditore-turista quando questi non può oggettivamente fruire della vacanza, ancor più dovrebbe ammettersi detta minor tutela quando non sussiste una impossibilità in senso stretto<sup>31</sup>. A diverse conclusioni si perviene a partire dalla *ratio* dell'art. 88 *bis*. L'intento legislativo – lo si è detto più volte – è stato quello di evitare restituzioni di massa con il rischio del dissesto degli operatori turistici. Tale esigenza non si ravvisa nella fase *post* emergenziale, giacché l'eventuale carenza dell'interesse creditorio rispetto alla fruizione della vacanza (quando legittimante la risoluzione) non involge la totalità dei contratti: non si prospetta, cioè, una restituzione di massa suscettibile di incidere sulla soprav-

---

<sup>29</sup> Cfr. *supra* nota 11.

<sup>30</sup> Meritevole di tutela potrebbe risultare anche il contraente che abbia stipulato un contratto di viaggio per le nozze, le quali siano state rinviate. L'ipotesi che si profila è quella di nozze rinviate dai nubendi nell'incertezza sull'evoluzione della pandemia e di viaggi astrattamente praticabili, in assenza di limitazioni agli spostamenti. In tal caso, potrebbe darsi rilevanza ad un interesse concreto che connota sul piano funzionale il rapporto contrattuale; tale interesse potrebbe trovare risposta sviluppando gli approdi in tema di risoluzione per impossibilità (sulla scia della giurisprudenza che valorizza il rapporto tra causa concreta e risoluzione del contratto) o anche ricorrendo all'istituto – non codificato – della presupposizione.

<sup>31</sup> R. SENIGAGLIA, "Contratti di soggiorno" e Covid 19. Parte seconda, cit.

vivenza dell'impresa turistica, sì che la deroga che – con i correttivi introdotti – appare condivisibile entro un dato contesto non appare estensibile al di là dello stesso<sup>32</sup>.

Infine, rispetto a contratti non risolvibili, potrebbe anche prospettarsi l'applicazione di rimedi manutentivi<sup>33</sup>. Il riferimento, a titolo esemplificativo, è all'ipotesi di contratti stipulati prima dell'emergenza sanitaria l'esecuzione dei quali si profila, possibile, ma “diversa” rispetto a quella prevista all'atto della prenotazione. Si pensi a contratti di soggiorno presso strutture recettive caratterizzate da una pluralità di attività ricreative o di intrattenimento, “previste” all'atto della prenotazione, ma non realizzabili, in quanto incompatibili con i protocolli di sicurezza prescritti. Non pare azzardato ipotizzare che il turista, il quale conservi un interesse rispetto all'esecuzione della prestazione possa domandare una rinegoziazione delle condizioni economiche originariamente pattuite, proprio in considerazione dei minori servizi dei quali potrà fruire. Ancor più, il menzionato diritto a domandare una modifica delle condizioni economiche pattuite potrebbe ravvisarsi a fronte di una struttura recettiva che modifichi il proprio piano tariffario (abbassando i costi rispetto a quelli praticati nella fase *pre-pandemia*); sì che l'utente potrebbe richiedere che il proprio contratto sia “adeguato” alle nuove tariffe, maggiormente coerenti con il prodotto turistico offerto.

## 5. Rilievi conclusivi

L'intervento legislativo in tema di rapporti turistici appare, nella sua ultima elaborazione, condivisibile nei suoi intenti e nelle soluzioni prospettate. In particolare, nel merito, le modifiche apportate all'art. 88 *bis* sembrano determinare un giusto compromesso tra le istanze di tutela degli utenti e quelle degli operatori turistici. Come sopra rilevato, tuttavia, la normativa emergenziale ha sollevato dubbi di legittimità comunitaria, testimoniati anche dall'avvio di due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia. Queste ultime sono state di recente archiviate, in ragione

---

<sup>32</sup> Analogamente, nell'ipotesi in cui il vettore o il titolare della struttura recettiva recedano, oltre i confini tracciati dalla normativa emergenziale, all'utente non potrà essere “imposto” il *voucher*. Cfr. *supra* nota 14.

<sup>33</sup> I dibattiti sulla rinegoziazione nei contratti trovano nuova linfa nel contesto attuale, come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione, nella relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020 (<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>). In dottrina, sugli attuali margini di operatività della rinegoziazione cfr. A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, in *Giustiziacivile.com*, 4 giugno 2020; L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia*, cit.; F. BENATTI, *Contratto e Covid-19: possibili scenari*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2020, pp. 198 ss. Cfr. anche la riflessione, di ampio respiro, di F. MACARIO, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, pp. 129 ss.

delle modifiche apportate e della scadenza del termine di efficacia della normativa. Ciò nonostante permane l'idea che, anche nell'ottica di garantire una uniformazione rimediale di contratti a vocazione sovranazionale, sarebbe stato preferibile un intervento di matrice europea in tema di viaggi e di pacchetti turistici, coerente con la complessità della vicenda in esame<sup>34</sup>. D'altro canto, la pretesa di trattare il fenomeno ricorrendo *sic et simpliciter* alla normativa generale in tema di contratto, di trasporti o di vendita di pacchetti turistici, non convince. Ciò non perché non si veda la potenziale difficoltà del contraente-turista, chiamato oggi a sopportare quantomeno una dilatazione temporale del diritto alla restituzione del corrispettivo, ma perché si ritiene che l'interesse di questi abbia, nell'attuale momento storico, un peso diverso nel bilanciamento con gli altri interessi dedotti nella vicenda. Non si ravvisano, nelle ipotesi considerate, un contraente "forte" e un contraente "debole", sì che, anche alla luce del principio di solidarietà *ex art. 2 Cost.*, si ritiene adeguato quel rimedio che non faccia gravare le conseguenze sfavorevoli legate alla pandemia soltanto su una delle parti del rapporto.

Ad ogni buon conto, l'art. 88 *bis* e i dibattiti ad esso relativi riguardano (e riguarderanno) soltanto una "parte" dei rapporti turistici comunque incisi dalla pandemia. La prospettiva, tuttavia, non cambia. Per tali rapporti, come rilevato, spetterà ai giudici comuni la ricerca del punto di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti al fine di individuare il rimedio più adeguato, anche attraverso la rilettura delle categorie generali<sup>35</sup>.

IMMACOLATA PRISCO  
Università degli Studi di Cassino  
e del Lazio Meridionale

---

<sup>34</sup> E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, in *juscivile.it*, 2020, pp. 497 s., nota 82.

<sup>35</sup> P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., pp. 3 ss.